

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente un ricorso contro la dichiarazione della pubblica utilità
dei lavori di sistemazione del centro del paese di Brissago

(del 4 febbraio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con ris. n. 2002 del 10 aprile 1964 il Consiglio di Stato ha dichiarato la pubblica utilità dei lavori di sistemazione del centro paese di Brissago. Contro questa risoluzione è stato introdotto un solo ricorso, quello del signor dott. Giuseppe Ghiringhelli, Brissago (rappr. dall'avv. Lilio Francini, Locarno).

Il ricorrente chiede che il mappale n. 197 — o almeno ciò che di esso rimane dopo la cessione di mq. 47 al Cantone, effettuata nel 1961 — non venga espropriato adducendo sostanzialmente quanto segue:

- a) La decisione del Consiglio di Stato « quand'anche fosse stata presa nel più stretto ossequio delle vigenti disposizioni, verrebbe a ledere gravemente, nei suoi effetti, i più elementari principi della buona fede nei rapporti giuridici ». Infatti la vendita al Cantone di parte del mappale n. 197 « aveva potuto perfezionarsi solamente perchè al venditore era stata assicurata la proprietà di circa la metà del fondo venduto » sul quale egli intendeva costruire un immobile che gli assicurasse un reddito annuale, reddito che, a sua volta, compensasse, almeno in parte, gli inconvenienti derivantigli dal fatto di aver dovuto, in seguito alla cessione già menzionata, chiudere il suo commercio (farmacia).
- b) Secondo il principio della buona fede, che regge il diritto svizzero, non dovrebbe essere possibile « che l'ente pubblico (Cantone) possa dare con una mano, e sempre l'ente pubblico (Comune) possa togliere con l'altra mano quanto dato e assicurato con un patto che sarebbe in tutto e per tutto valevole per qualsiasi cittadino ».
- c) Del resto l'area che il Comune vorrebbe espropriare non è assolutamente necessaria per realizzare l'opera pubblica prevista.

In merito a questi rimproveri si osserva:

1. A proposito delle obiezioni riportate sotto le lettere a) e b) è da rilevare: Presupposto essenziale dell'espropriazione è l'esistenza dell'interesse pubblico: allorchè tale interesse esige che un'opera sia compiuta, l'ente pubblico deve procedere alla sua attuazione quand'anche esso si fosse, in precedenza, impegnato nei confronti di un cittadino a non espropriargli un fondo la cui occupazione risultasse poi necessaria per l'attuazione dell'opera. Siffatte convenzioni non sono ammissibili e non vincolano l'ente pubblico (cfr. Imboden, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 20 lett. f). Le argomentazioni del ricorrente sono quindi, a questo proposito, del tutto vane.
2. Come appare dai piani presentati e dagli atti (vedi relazione tecnica), gli scopi principali che il Comune di Brissago si prefigge di raggiungere mediante la espropriazione del mappale di cui si tratta consistono soprattutto nella sistemazione generale della piazza antistante il Municipio — la cui area dovrebbe parzialmente essere destinata a servire per la formazione di posteggi pubblici — e nel conseguimento di uno spazio sufficiente affinché i torpedoni della FART possano agevolmente girare.

Ora se si può anche ammettere che l'area già attualmente di proprietà del Comune può benissimo servire per la formazione di posteggi senza che sia indispensabile esigere l'espropriazione del mappale n. 197, è da riconoscere che il conseguimento del secondo fine presuppone necessariamente l'occupazione di detto mappale. In realtà il fondo di cui si parla costituisce, in ragione della sua stessa ubicazione — punto di congiungimento della piazza comunale con la strada cantonale — e quantunque abbia una superficie esigua, un impedimento tale da rendere addirittura impossibile, in quel luogo, l'attuazione della piazza di giro progettata.

Che poi la creazione, una volta tanto, di una comoda e sicura piazza di giro sia assolutamente necessaria è fuori dubbio nè, d'altronde, il ricorrente lo contesta (in effetti nel ricorso al Consiglio di Stato, cui egli fa esplicito riferimento, pur auspicando, senza peraltro molta convinzione, che, a questo fine, sia adibito il piazzale di fronte alla Fabbrica tabacchi, non nega la necessità di dare una soluzione al problema).

Per convincersene basti tener presente che il luogo — in prossimità dell'edificio postale — ove attualmente le corriere in servizio sulla tratta Locarno - Brissago sono obbligate a girare, è dei più angusti e inadatti che si possano immaginare (assenza di visuale, necessità, per mancanza di spazio, di compiere la manovra di voltata sul campo stradale vero e proprio con conseguente e continuo rischio di incorrere in incidenti o causare intralci alla circolazione, soprattutto durante i periodi di grande traffico) e che, come non sarà difficile rendersene conto, nell'abitato di Brissago le aree veramente adatte a questo scopo non abbondano.

La pubblica utilità dell'opera è quindi, a nostro avviso, manifesta.

Del resto, anche facendo astrazione dalle considerazioni che precedono, ci sembra che l'espropriazione del mappale n. 197 si imponga già perchè l'opera prevista rappresenta indubitabilmente un passo verso una più razionale sistemazione del centro paese di Brissago. Il conseguimento di un tale risultato sarebbe infatti, già per se stesso, un motivo sufficiente per far qualificare l'opera medesima di utilità pubblica e, per conseguenza, l'espropriazione legittima (cfr. RU 88 - I - 253). Sarebbe evidentemente sommamente sconveniente permettere che il piccolo scorporo, sul quale nessun edificio degno di questo nome potrebbe sorgere ma che però ingombrirebbe l'accesso alla piazza qualora fosse cintato o in qualche modo occupato, permanga di proprietà privata.

3. E' infine da porre in rilievo che, per il ricorrente, il possesso dello scorporo — supposto che sullo stesso possa ancora trovar posto un edificio sfruttabile commercialmente o da adibirsi a scopi commerciali — non rappresenta, come egli vorrebbe far credere, una necessità vitale.

Il signor Ghiringhelli ha infatti trasferito il suo negozio e la sua abitazione in un nuovo palazzo che sorge sul mappale n. 152, poco distante dal sedime oggetto di espropriazione, e di cui egli è comproprietario in ragione di 2/6. L'espropriazione, per lui, non dovrebbe quindi comportare danni irreparabili o, comunque, difficilmente riparabili.

Per questi motivi si chiede che il ricorso venga respinto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

Beati